

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 31.01.2018

Agli Enti in Indirizzo

Loro Sedi

Circ. n. 2A/2018

Oggetto: Obbligo per associazioni, Onlus e fondazioni di pubblicare sul proprio sito i contributi pubblici

L'art. 1 comma 125 della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che, tra gli altri, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le associazioni, le Onlus (assorbite dal D.Lgs 117/2017) e le fondazioni che intratterranno rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, comprese le partecipate da quest'ultime direttamente o indirettamente, dovranno pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.

Secondo una interpretazione prevalente, la pubblicazione relativa ai dati 2017 va effettuata entro il 28.02.2018 e l'inosservanza è sanzionata con la restituzione delle somme ricevute.

È prevista l'esenzione se i contributi ricevuti non superano i 10.000 euro.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
